

CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO

Scelta del punteggio (per le classi III, IV e V)

L'alunno ottiene il credito più alto, all'interno della fascia determinata dalla media dei voti, in **presenza di almeno uno dei seguenti criteri**:

- ❖ se la media è superiore o uguale allo 0.50, rispetto all'intero precedente;
- ❖ se la valutazione in IRC o nella Materia Alternativa è "ottimo".
- ❖ se in possesso di uno dei seguenti elementi di positività:
 - esperienze lavorative e professionali, attuate autonomamente
 - partecipazione positiva agli eventi interni ed esterni organizzati dalla scuola
 - attività culturali (corsi di lingua straniera, conservatori musicali)
 - certificazioni linguistiche
 - attività di utilità sociale e umanitaria
 - attività sportiva (certificata da associazioni federali o enti di promozione sportiva)

Nel caso un alunno venga ammesso alla classe successiva o agli Esami di Stato con aiuti del Consiglio di Classe, tali da comportare il passaggio alla media dei voti di fascia superiore, il credito viene automaticamente attribuito senza considerare i risultati professionali e gli "elementi di positività", assegnando, quindi, il punteggio inferiore.

PRECISAZIONI VOTO DI CONDOTTA E RICADUTA SUL CREDITO SCOLASTICO

La revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, di tutela dell'autorevolezza del personale scolastico nonché di indirizzi scolastici differenziati, legge n. 150 del 1 ottobre 2024 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale.

Essa presenta numerose novità, che hanno delle ricadute anche sugli Esami di Stato conclusivi del II ciclo di istruzione.

Il testo modifica il Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 in più punti, e relativamente al triennio della scuola secondaria di II grado.

All'articolo 13, comma 2, lettera d):

1) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Nel caso di valutazione del comportamento pari a sei decimi, il consiglio di classe assegna un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale da trattare in sede di colloquio dell'esame conclusivo del secondo ciclo»;

2) è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Nel caso di valutazione del comportamento inferiore a sei decimi, il consiglio di classe delibera la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del percorso di studi»;

All'articolo 15, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Il punteggio piu' alto nell'ambito della fascia di attribuzione del credito scolastico spettante sulla base della media dei voti riportata nello scrutinio finale puo' essere attribuito se il voto di comportamento assegnato è pari o superiore a nove decimi».

Quindi:

- il voto di comportamento andrà riferito a tutto l'anno scolastico
- voto inferiore a 6/10 comporta la non ammissione agli Esami di Stato
- voto pari a 6/10 comporta un "debito" da colmare in sede di colloquio dell'Esame di Stato o prima dell'avvio del nuovo anno scolastico con un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale.